

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Titolo I disposizioni generali

art. 1 finalità e oggetto

art. 2 definizioni

art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

art. 4 requisiti per l'ammissione al finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica

art. 5 requisiti per l'ammissione al finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica

art. 6 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

Titolo III finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica

Capo I finanziamento per la prima annualità del triennio

art. 7 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

art. 8 istruttoria della domanda di finanziamento e commissione di valutazione

art. 9 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica

art. 10 valutazione delle domande ammissibili al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica

art. 11 valutazione delle domande ammissibili al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica

art. 12 riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

art. 13 concessione e liquidazione del finanziamento e termini del procedimento

Capo II finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio

art. 14 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

art. 15 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del finanziamento

art. 16 determinazione dell'ammontare del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione del finanziamento e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

art. 17 concessione e liquidazione del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

Capo III rendicontazione del finanziamento

art. 18 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

art. 19 rideterminazione e revoca del finanziamento

Capo IV ammissibilità della spesa

art. 20 principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 21 spese ammissibili

art. 22 spese non ammissibili

art. 23 documentazione giustificativa delle spese

art. 24 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

art. 25 rinvio

art. 26 disposizione transitoria

art. 27 entrata in vigore

Titolo I disposizioni generali

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione di incentivi di spesa corrente per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e cultura scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, non sono ammessi ai suddetti finanziamenti i soggetti che per la medesima iniziativa abbiano richiesto ed ottenuto incentivi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere c) e d), e dell'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge, nella stessa annualità.

3. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

- a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento da parte degli enti ammissibili a contributo;
- c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto;
- d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
- e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- f) le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento e di eventuali anticipi;
- g) gli eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;

- h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi ai finanziamenti concessi;
- i) le modalità di verifiche e controlli;
- j) i termini del procedimento.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) iniziative di studio: lo svolgimento e la promozione in modo continuativo di attività di ricerca culturale documentata e fruibile pubblicamente;
- b) iniziative di divulgazione: lo svolgimento e la promozione in modo continuativo di attività di elaborazione e diffusione culturale documentata e fruibile pubblicamente;
- c) centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica: ai sensi dell'articolo 26, commi 1 bis e 1 ter, della legge, i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 bis, della legge, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica e che possiedono personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, garantiscono il possesso di attrezzature idonee, svolgono in maniera continuativa la propria attività e rendono fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale;
- d) utile ragionevole: in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, paragrafo 7, e 2, paragrafo 1, n.142), del Regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalle attività finanziate il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto del finanziamento, maggiorato dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione del finanziamento avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4 requisiti per l'ammissione al finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica

1. Possono accedere al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, i soggetti pubblici, i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali operanti nel settore dello studio e della divulgazione della cultura umanistica o scientifica. Detti soggetti possono partecipare anche in forma di associazione temporanea di scopo, presentando un unico progetto, con l'obbligo per ognuno degli aderenti di possedere i requisiti di cui al

comma 2, lettere c) e d), e commi 3 e 4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), è richiesto esclusivamente al soggetto capofila dell'associazione temporanea di scopo.

1bis. Nel caso di presentazione di un progetto da parte di un'associazione temporanea di scopo, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

1ter. Nell'ambito del presente Regolamento, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo, capofila o aderente ad un'associazione temporanea di scopo, presentando un solo progetto, pena l'inammissibilità di tutte le domande di finanziamento in cui è presente.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di aver realizzato iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica o scientifica in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 7. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio i seguenti requisiti:

- a) assunzione di almeno una unità di personale amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);
- b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal finanziamento regionale;
- c) possesso, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, di una sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia idonea allo svolgimento di attività di studio e divulgazione della cultura umanistica o scientifica;
- d) chiara attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere la propria sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia per tutta la durata del progetto triennale fino al momento della liquidazione dell'ultimo saldo del finanziamento concesso.

Art. 5 requisiti per l'ammissione al finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica

1. Possono accedere al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), ad eccezione dei soggetti pubblici, delle Università e delle fondazioni bancarie, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 bis dell'articolo 4 della legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di aver realizzato iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica in maniera continuativa negli

ultimi tre anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 7. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio i seguenti requisiti:

- a) assunzione di almeno una unità di personale amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);
- b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal finanziamento regionale;
- c) possesso, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, di una sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia idonea allo svolgimento di attività di studio e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica;
- d) disponibilità di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo o di attrezzature tecnico-scientifiche, inclusi software specialistici strettamente legati all'attività di studio e ricerca, pubblicamente fruibili;
- e) chiara attinenza delle attività proposte nel progetto di gestione triennale con le proprie finalità statutarie.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- c) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere la propria sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia per tutta la durata del progetto di gestione triennale fino al momento della liquidazione dell'ultimo saldo del finanziamento concesso.

Art. 6 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui agli articoli 4 e 5, con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera g), numeri 1) e 2), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio, assegna al soggetto, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4.

Titolo III finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica

Capo I finanziamento per la prima annualità del triennio

Art. 7 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

1. Ai fini dell'accesso al finanziamento i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ed all'articolo 5, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La modulistica da utilizzare per la richiesta di finanziamento deve essere conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio, pubblicata sul sito web istituzionale della Regione.

3. La domanda di finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti istanti di diritto privato, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata dall'ultima trasmissione;

b) relazione illustrativa delle iniziative di studio e di divulgazione svolte in maniera continuativa nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

c) relazione culturale del progetto triennale che i soggetti istanti intendono realizzare e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B, C, D ed E al presente regolamento;

e) bilancio preventivo del soggetto istante relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento, approvato dall'organo previsto dallo statuto, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego del finanziamento, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 21 nei limiti delle percentuali massime previste dal medesimo articolo, e rispettoso dei principi generali di cui all'articolo 20. Il finanziamento non può superare il fabbisogno finanziario stimato, oltre a un utile ragionevole, pari alla differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del finanziamento regionale richiesto. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;

f) ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovanti:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, ed all'articolo 5, commi 2 e 3;

2) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'articolo 21;

3) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

4) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

5) la non pendenza, nei confronti del soggetto istante, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

h) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante.

4. La domanda di finanziamento di cui al comma 3 è presentata entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente la prima annualità di ciascun triennio.

5. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1, ed all'articolo 5, comma 1;

c) sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante.

6. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 8 istruttoria della domanda di finanziamento e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di finanziamento e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 10 e 11, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione possono far parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, due componenti della Commissione regionale per la cultura indicati all'articolo 6, comma 2, lettere c) e d), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 9 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica

1. Il finanziamento annuale per i progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di

centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

Art. 10 valutazione delle domande ammissibili al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegare alle domande di finanziamento sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 30, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 14.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C, risulti complessivamente inferiore a punti 30, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 14.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei finanziamenti, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 9 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;
- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 9 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.

Art. 11 valutazione delle domande ammissibili al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica

1. Le relazioni triennali e le relazioni annuali allegare alle domande di finanziamento sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato E.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 30 il soggetto istante non accede ai finanziamenti per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 14.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati D ed E, risulti complessivamente inferiore a punti 40, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 14.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei finanziamenti, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 9 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato E;
- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 9 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e D.

Art. 12 riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Conclusa la valutazione di cui agli articoli 10 e 11, la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, con la relativa determinazione dell'entità dei finanziamenti, al Servizio.

2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 7, comma 4, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti l'organizzazione di iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D ed E nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia al finanziamento. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione del finanziamento.

4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino al finanziamento, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità del finanziamento assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ed all'articolo 11, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

5. Il finanziamento non può essere superiore al fabbisogno finanziario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera e). Nel caso in cui il finanziamento risulti superiore a tale fabbisogno, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ed all'articolo 11, comma 4, previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

6. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

Art. 13 concessione e liquidazione del finanziamento e termini del procedimento

1. Il Servizio concede il finanziamento relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del soggetto beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso finanziamento,

entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il pagamento del finanziamento è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 14 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'articolo 7, entro il termine perentorio del 31 gennaio, rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 7, commi da 1 a 3, è corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal medesimo articolo 7, comma 3, lettera g), numeri 3), 4), 5) e 6), e h), anche da:

a) relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B, C, D ed E;

b) bilancio preventivo del soggetto istante relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento, approvato dall'organo previsto dallo statuto, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego del finanziamento, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 21 nei limiti delle percentuali massime previste dal medesimo articolo, e rispettoso dei principi generali di cui all'articolo 20. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;

c) ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;

d) una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'annualità precedente.

3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire *ex post* sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.

4. Si applica l'articolo 7, commi 5 e 6.

Art. 15 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del finanziamento

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.

2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B, C, D ed E.

3. Le relazioni riepilogative delle attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di finanziamento per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.

4. Si applicano l'articolo 10, commi 3 e 4, e l'articolo 11, commi 3 e 4.

Art. 16 determinazione dell'ammontare del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione del finanziamento e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Si applica l'articolo 12, fatto salvo il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 12, comma 2, che è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 14, comma 1.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione del finanziamento in misura superiore a quella del finanziamento della prima annualità del triennio.
3. Qualora dal calcolo di cui al comma 2 derivi una determinazione del finanziamento in misura inferiore, le risorse residue non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 11, comma 4.

Art. 17 concessione e liquidazione del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede il finanziamento relativo alla seconda ed alla terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso finanziamento, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 1, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il pagamento del finanziamento è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III rendicontazione del finanziamento

Art. 18 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto del finanziamento relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del finanziamento.
2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare del finanziamento concesso.
4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, le iniziative destinarie dei finanziamenti possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. Al rendiconto è allegato:
 - a) il bilancio consuntivo approvato del soggetto beneficiario relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo;
 - b) una relazione riepilogativa delle attività svolte dai soggetti beneficiari nell'annualità di riferimento, qualora i soggetti stessi non abbiano presentato la domanda di cui all'articolo 14 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 14, comma 2, lettera d).
6. Il Servizio approva il rendiconto entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 19 rideterminazione e revoca del finanziamento

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, qualora, dall'esame del bilancio consuntivo di cui all'articolo 18, comma 5, lettera a), emerga che l'importo del finanziamento ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno finanziario, oltre a un utile ragionevole, il finanziamento è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.
2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al finanziamento concesso, il finanziamento è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 18, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 7, comma 3, lettera d), e 14, comma 2, lettera a), idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, il finanziamento è revocato.
4. Il finanziamento è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 2, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 13, comma 2, e 17, comma 2.

Capo IV ammissibilità della spesa

Art. 20 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 21 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di finanziamento, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, ad esempio, relatori, studiosi ed artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del progetto; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico, scientifico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione di spazi per le iniziative di studio e di divulgazione; spese di assicurazione, spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi utilizzati per le iniziative di studio e di divulgazione; spese per il trasporto o la spedizione di opere, di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle iniziative di divulgazione, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;
 - b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento dell'importo del finanziamento;
 - c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, a relatori, studiosi ed artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente finanziato, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate al progetto proposto e realizzato. La progettazione e la realizzazione dell'attività rendicontata sono appaltabili ad un medesimo soggetto solo entro il limite del 30% del valore del finanziamento;

e) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese postali per spedizione di inviti, spese per la gestione e la manutenzione del sito web; spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici; altre spese di promozione;

f) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera f) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica.

3. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera f) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 70 per cento dell'importo del finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica.

4. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a), ed f) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento.

Art. 22 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi.

Art. 23 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

1bis. Nel caso di associazione temporale di scopo il soggetto beneficiario è il Capofila.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 24 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso il finanziamento e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerge l'evidenza data al finanziamento regionale.

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 25 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 26 disposizione transitoria

1. La domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio 2017-2019 è presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 10 e 11 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti un'entità di finanziamento inferiore del 12,5 per cento del finanziamento stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del finanziamento stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di

finanziamento, viene anche ridotta l'entità dei finanziamenti calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 11, comma 4.

Art. 27 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito agli articoli 10 e 11)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

PUNTEGGIO MASSIMO 90/90

	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità e valore culturale complessivo del progetto triennale proposto. da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30
2	Impatto e ricaduta delle attività proposte sul contesto culturale regionale/nazionale/internazionale. da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30
3	Qualità e valore culturale complessivo delle attività di studio e divulgazione realizzate nel triennio precedente. da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30

Allegato B

(riferito all'articolo 10)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica

PUNTEGGIO MASSIMO 80/80

CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità e valore culturale complessivo del progetto annuale proposto. da 0 a 15 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia C - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia B - buono	Punti 8 - 11
		Fascia A - ottimo	Punti 12 - 15
2	Congruenza delle risorse umane e finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi ed alle attività previste nell'annualità di riferimento. da 0 a 15 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia C sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia B - buono	Punti 8 - 11
		Fascia A - ottimo	Punti 12 - 15
3	Eventuali premi ricevuti e/o riconoscimenti acquisiti. da 0 a 10 punti	Riconoscimento/premio di carattere regionale	Punti 2
		Riconoscimento/premio di carattere nazionale	Punti 3
		Riconoscimento/premio di carattere internazionale	Punti 5
4	Valutazione complessiva dei CV dei soggetti responsabili delle attività di studio e di divulgazione nell'annualità di riferimento. Da 0 a 10 punti	Fascia C - Insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia B - Sufficiente/discreto	Punti 4 - 7
		Fascia A - Buono/ottimo	Punti 8 - 10
5	Presenza di un programma di didattica rivolto agli allievi della Regione FVG delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Da 0 a 10 punti	Fascia C - Insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia B - Sufficiente/discreto	Punti 4 - 7
		Fascia A - Buono/ottimo	Punti 8 - 10
6	Piano di comunicazione/promozione delle iniziative di divulgazione. Da 0 a 10 punti	Fascia C - Insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia B - Sufficiente/discreto	Punti 4 - 7
		Fascia A - Buono/ottimo	Punti 8 - 10
7	Capacità di fare rete con altri centri di divulgazione o associazioni culturali (composizione e qualità della rete)	Nessuna rete costituita	Punti 0

Da 0 a 10 punti	Rete costituita in forma di partenariato da almeno 3 soggetti	Punti 2
	Rete di carattere regionale formalmente costituita attraverso un'associazione temporanea di scopo	Punti 5
	Rete di carattere regionale che induda anche uno o più soggetti con sede in altra regione italiana, formalmente costituita attraverso un'associazione temporanea di scopo	Punti 7
	Rete di carattere regionale che induda anche uno o più soggetti con sede all'estero, formalmente costituita attraverso un'associazione temporanea di scopo	Punti 10

Allegato C

(riferito all'articolo 10)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica

PUNTEGGIO MASSIMO 50/50

CRITERI QUANTITATIVI OGGETTIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Capacità del soggetto proponente di attrarre finanziamenti per le proprie attività di studio e divulgazione (finanziamenti ottenuti nell'ultimo triennio). da 0 a 10 punti	Nessun finanziamento	Punti 0
		Finanziamenti privati (es. aziende, fondazioni bancarie)	Punti 2
		Finanziamenti pubblici di enti locali	Punti 3
		Finanziamenti pubblici nazionali e/o internazionali (Unione europea e/o altri organismi internazionali)	Punti 5
2	Apporto di fondi al programma annuale diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione dell'evento, etc.). da 0 a 10 punti	Apporto fondi fino al 5%	Punti 0
		Apporto fondi superiore al 5% fino al 20%	Punti 5
		Apporto fondi oltre il 20% fino al 40%	Punti 8
		Apporto fondi oltre il 40%	Punti 10
3	Storicità delle attività di studio e divulgazione realizzate dal soggetto proponente. da 0 a 15 punti	3 – 6 anni	Punti 0 - 3
		7- 10 anni	Punti 4 - 7
		11 – 15 anni	Punti 8 - 10
		Oltre 15 anni	Punti 15
4	Estensione territoriale dell'iniziativa (numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolgono le attività di studio e divulgazione) Da 0 a 15 punti	1 - 2	0 – 1 punto
		3 - 5	2 – 4 punti
		6 - 8	5 – 7 punti
		9 - 11	8 – 10 punti
		Oltre 11	15 punti

Allegato D

(riferito all'articolo 11)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica

PUNTEGGIO MASSIMO 75/75

CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità e valore culturale complessivo del progetto annuale proposto. da 0 a 15 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia D - sufficiente	Punti 3 - 6
		Fascia C - discreta	Punti 7 - 9
		Fascia B - buona	Punti 10 - 12
		Fascia A - ottima	Punti 13 - 15
2	Congruenza delle risorse umane e finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi ed alle attività previste nell'annualità di riferimento. da 0 a 15 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia D - sufficiente	Punti 3 - 6
		Fascia C - discreta	Punti 7 - 9
		Fascia B - buona	Punti 10 - 12
		Fascia A - ottima	Punti 13 - 15
3	Consistenza e pregio del patrimonio disponibile. da 0 a 15 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia D - sufficiente	Punti 3 - 6
		Fascia C - discreta	Punti 7 - 9
		Fascia B - buona	Punti 10 - 12
		Fascia A - ottima	Punti 13 - 15
4	Capacità di fare rete con altri centri di divulgazione o associazioni culturali (composizione e qualità della rete) Da 0 a 10	Nessuna rete costituita	0 punti
		Rete costituita da almeno 3 soggetti: valutazione della composizione e qualità del partenariato	Voto da 1 (insufficiente) a 10 punti (ottimo)
5	Valutazione complessiva del/i CV del/i soggetto/i responsabile/i delle attività di studio e di divulgazione nell'annualità di riferimento. Da 0 a 10	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia B – sufficiente/discreto	Punti 4 - 7
		Fascia C – buono/ottimo	Punti 8 - 10
6	Piano di comunicazione/promozione delle iniziative di divulgazione Da 0 a 10	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia B – sufficiente/discreto	Punti 4 - 7
		Fascia C – buono/ottimo	Punti 8 - 10

Allegato E

(riferito all'articolo 11)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica

PUNTEGGIO MASSIMO 135/135

CRITERI QUANTITATIVI OGGETTIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Apporto di fondi al programma annuale diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione dell'evento, etc. Non sono compresi i contributi i natura). da 0 a 20 punti	Nessun apporto fondi	Punti 0
		Apporto fondi fino al 5%	Punti 3
		Apporto fondi oltre il 5% fino al 20%	Punti 6
		Apporto fondi oltre il 20% fino al 40%	Punti 10
		Apporto fondi oltre il 40%	Punti 20
2	Storicità del soggetto proponente. da 0 a 15 punti	5 – 7 anni	Punti 0 - 3
		8 – 10 anni	Punti 4 - 7
		11 – 15 anni	Punti 8 - 11
		Oltre 15	Punti 15
3	n. di sedi operative aperte nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia da 0 a 10 punti	1 sede	Punti 2
		2– 3 sedi	Punti 4
		4 – 5 sedi	Punti 6
		6 – 7 sedi	Punti 8
		Oltre 7 sedi	Punti 10
4	n. di ore settimanali di apertura al pubblico per la libera fruizione del patrimonio disponibile. (in presenza di più sedi sul territorio regionale il numero delle ore deve essere cumulato). da 0 a 15 punti	1 – 4 ore	Punti 0
		5 – 12 ore	Punti 2
		13 – 20 ore	Punti 4
		21– 30 ore	Punti 8
		Oltre 30 ore	Punti 15
5	Numero di ore di tutoraggio garantito settimanalmente da personale proprio del Centro di divulgazione al fine di agevolare la consultazione del patrimonio disponibile da parte del pubblico. Da 0 a 15 punti	1 – 4 ore	Punti 0
		5 – 8 ore	Punti 2
		9 – 12 ore	Punti 4
		13 – 24 ore	Punti 8
		Oltre 24 ore	Punti 15
6	Numero di associati iscritti al Centro di divulgazione (il numero di iscritti deve essere documentabile). Da 0 a 30 punti	2– 30 iscritti	Punti 5
		31 – 80 iscritti	Punti 10
		80 – 150 iscritti	Punti 15
		151 – 250 iscritti	Punti 20
		Oltre 250 iscritti	Punti 30
7	Numero annuale di utenti che accedono al Centro di divulgazione (esclusivamente se documentabili tramite rilascio di tessere o firme di accesso). Da 0 a 30 punti	100– 300 accessi	Punti 5
		301- 800 accessi	Punti 10
		801 – 1500 accessi	Punti 15
		1501 – 2500 accessi	Punti 20
		Oltre 2500 accessi	Punti 30

VISTO: IL PRESIDENTE